



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

REGOLAMENTO ERASMUS

DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE

Delibera del Consiglio di Dipartimento 22.5.2017

Titolo I CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

Art. 1 BANDO DI SELEZIONE

Gli Studenti interessati al programma sono tenuti a partecipare alle selezioni presentando domanda entro la scadenza e secondo le modalità precisate ogni anno nel *Bando ERASMUS di Ateneo* e nei *Criteri di Selezione del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere*, o nei bandi delle altre borse di mobilità internazionale dell'Ateneo di Verona.

Art. 2 MOBILITÀ AL DI FUORI DEI PROGRAMMI DI SCAMBIO BANDITI DALL'ATENEO

Gli Studenti Free Movers che intendono trascorrere un semestre o un anno accademico presso un'istituzione straniera a proprie spese e di propria iniziativa (cioè al di fuori dei programmi di scambio banditi dall'Ateneo veronese) e che intendono richiedere il riconoscimento degli esami sostenuti all'estero sono tenuti a contattare il Delegato per l'Internazionalizzazione del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere con congruo anticipo rispetto alla data di partenza. Lo studente dovrà sottoporre un Learning Agreement (attenendosi alle direttive del presente Regolamento su moduli Free Movers), che verrà firmato per approvazione dal Delegato e da un docente membro della Commissione Erasmus.

Titolo II CRITERI DI SELEZIONE

I *Criteri di Selezione*, approvati dal Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, vengono affissi nella bacheca "Commissione Erasmus" e pubblicati sul sito web del Dipartimento ogni anno in coincidenza con la pubblicazione del Bando ERASMUS di Ateneo.

Titolo III PIANO DEGLI STUDI E CONVALIDA ESAMI

Art. 1 LEARNING AGREEMENT

Prima della partenza gli studenti sono tenuti a compilare il *Learning Agreement* (cfr. art. 4.2) indicando gli esami che intendono svolgere presso la sede ospitante. Tale documento ha valore legale, deve essere compilato in maniera completa, corretta e, corredato di *scheda Erasmus del Dipartimento* (cfr. art. 4.1), va sottoposto al Commissario di Sede per controllo. Il Learning Agreement definitivo andrà quindi caricato sul sistema informatico di Ateneo, Esse 3, per l'approvazione finale da parte del Commissario di Sede.

Durante il periodo all'estero il Learning Agreement può essere modificato una sola volta ogni semestre, **entro 30 giorni** dall'inizio del semestre della sede ospitante. Le eventuali modifiche vanno notificate utilizzando l'apposito modulo *Change To the Original Proposed Study Programme*. L'accettazione delle modifiche al Learning Agreement presuppone l'aggiornamento e l'approvazione della Scheda Erasmus del Dipartimento da parte del Commissario di Sede e il nuovo caricamento su Esse 3 per convalida finale, come nella fase che precede la partenza.

Saranno riconosciuti solo gli esami elencati nel Learning Agreement ed effettivamente sostenuti. Non saranno, invece, riconosciuti quegli esami che, seppur effettivamente sostenuti, non appaiono nel Learning Agreement.

Art. 2 NUMERO MASSIMO/MINIMO DEI CFU ACQUISIBILI

I crediti riconosciuti in caso di mobilità Erasmus o di altra tipologia, sono quelli specificati nel Regolamento d'Ateneo e devono essere il più possibile equivalenti al corrispettivo dei piani di Studio dell'Università di Verona:

- **60 crediti** ECTS (= 60 CFU) o poco più per permanenze **da 7 a 12 mesi**
- **30 crediti** ECTS (= 30 CFU) o poco più per permanenze **da 3 a 6 mesi**

Tali valori si applicano sia alla Laurea Triennale che alla Laurea Magistrale. Nel corso dell'intera carriera (laurea triennale + laurea magistrale) lo studente non potrà avere accreditati più di 120 ECTS ottenuti all'estero.

Per il riconoscimento dei crediti maturati dai dottorandi in mobilità Erasmus si rimanda ai regolamenti dei singoli Dottorati.

Lo studente è inoltre tenuto ad accreditare un **minimo di crediti CFU**, pena la restituzione dell'intera borsa:

- **24 CFU** per borsa annuale
- **12 CFU** per borsa semestrale

Gli studenti che intendono usufruire della borsa per effettuare ricerche ai fini della stesura dell'elaborato finale (laurea triennale) o della tesi (laurea magistrale) dovranno chiedere l'accREDITAMENTO dei CFU previsti dal loro ordinamento didattico in tipologia E (prova finale/tesi) e riportare nel Learning Agreement la dicitura "ricerca e stesura elaborato finale/tesi".

Art. 3 TIPOLOGIE DEI CFU

Le modalità di accREDITAMENTO dei CFU conseguiti presso la sede ospitante variano secondo le tipologie di attività, in particolare:

- I CFU relativi a insegnamenti di tipologia A, B e C previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea e attivati presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere sono riconosciuti solo previa approvazione da parte del Commissario Erasmus di Riferimento.
- I CFU relativi a insegnamenti di tipologia A, B e C previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Laurea, anche se non attivati, sono riconosciuti solo previa approvazione da parte del Delegato di Dipartimento per l'Internazionalizzazione.
- I CFU di tipologia D, a scelta libera, sono riconosciuti senza previa approvazione, ma vanno indicati nel Learning Agreement.
- I CFU di tipologia F sono riconosciuti solo se considerati congruenti rispetto agli obiettivi del corso di laurea a cui è iscritto lo studente (cfr. titolo IV, art. 2.2).
- I CFU di tipologia E relativi all'elaborato finale/tesi seguono la procedura di cui all'art. 6 del presente titolo.

Art. 4 APPROVAZIONE DEI CFU

4.1 Scheda di riconoscimento dell'attività svolta in mobilità internazionale (Scheda Erasmus di Dipartimento)

La Scheda Erasmus di Dipartimento consta di tre parti: nella prima si elencano gli esami che lo studente intende sostenere presso la sede ospitante, nella seconda si annota l'equipollenza con gli esami del piano di studio veronese, nella terza si annota l'omologazione.

La Scheda Erasmus di Dipartimento deve corrispondere esattamente al Learning Agreement approvato dal Commissario di Sede su Esse 3, entrambe devono essere presentate per l'approvazione al Commissario di Sede.

4.2 Learning Agreement

Ottenuta l'approvazione su Esse 3 dal Commissario di Sede, il Learning Agreement compilato dovrà essere spedito **a cura dello studente** alla sede ospitante.

L'Ufficio Relazioni Internazionali provvederà a fornire agli studenti indirizzo e-mail e/o numero di fax della sede ospitante dove spedire il Learning Agreement e ottenerne la firma nella sezione "Receiving Institution".

4.3 Modifiche al Learning Agreement:

L'approvazione di modifiche al Learning Agreement deve essere richiesta al Commissario di Sede **entro 30 giorni** dall'inizio del semestre nella sede ospitante. Come per il Learning Agreement prima della partenza è necessaria una nuova approvazione del Commissario di Sede su Esse 3, richiesta di approvazione che lo Studente deve provvedere a richiedere al Commissario via email.

Ottenuta l'approvazione dal Commissario di Sede, lo studente presenta il *Change to the Original Proposed Study Programme i.e. Learning Agreement* anche a chi di dovere presso la sede ospitante "Receiving Institution".

Art. 5 OMOLOGAZIONE DEI CFU

Per omologazione si intende il riconoscimento delle attività sostenute all'estero e la conversione dei voti in trentesimi secondo le tabelle e i parametri consultabili nella Guida dello Studente.

Il numero dei CFU degli esami sostenuti all'estero deve essere corrispondente o superiore al numero dei CFU degli esami equipollenti a Verona. Se manca un solo CFU al raggiungimento del

totale dei CFU necessari per il singolo esame, l'arrotondamento sarà automatico. Non sono previste integrazioni, con la sola eccezione di quanto stabilito al titolo IV, art. 6.5.

Per ottenere l'omologazione, lo studente dovrà – entro un mese dalla data di rientro – consegnare all'Ufficio Pratiche Erasmus del Dipartimento la seguente documentazione:

- **Scheda Erasmus** di Dipartimento compilata nella sua terza parte limitatamente alle colonne "Data esame" e "Voto come da Transcript";
- **Learning Agreement** iniziale ed eventuali modifiche al Learning Agreement (**Changes**), completi di tutte le date e firme;
- **Transcript of Records**, ossia l'attestato rilasciato dalla sede ospitante, con l'elenco degli esami sostenuti, la votazione riportata ed il numero di crediti assegnato a ciascun corso;
- **Certificazione** del livello di competenza linguistica rilasciata dal Centro Linguistico della sede ospitante, oppure il Modulo CEFR/ALTE firmato preferibilmente dal docente della sede ospitante con cui si è sostenuto un esame in ambito linguistico (Lingua, Linguistica, Storia della Lingua, ecc.), oppure firmato dal Delegato Erasmus o da altro funzionario istituzionale della sede ospitante, oppure dal Commissario Erasmus di Riferimento veronese. Il Modulo CEFR/ALTE è disponibile nel sito Erasmus di Dipartimento.

L'Ufficio Pratiche Erasmus di Dipartimento controllerà la documentazione e, dopo la conversione del voto in trentesimi nell'ultima colonna della Scheda da parte del Commissario Erasmus di Riferimento, istruirà la pratica di ratifica da parte del Consiglio di Corso di Laurea.

Art. 6 LAUREANDI

6.1 Elaborato finale, laurea triennale – CFU E

Per l'omologazione del lavoro dell'elaborato finale, indicato nel Learning Agreement, il **Transcript of Records** dovrà riportarne la valutazione espressa in termini numerici con il relativo numero di CFU. L'omologazione segue poi la procedura prevista per gli esami (cfr. titolo III, art. 5).

Non è pertanto prevista la discussione dell'elaborato finale a Verona. Tuttavia, entro la data stabilita per ogni sessione di laurea del Dipartimento di Lingue lo studente è tenuto a consegnare in Segreteria Studenti, insieme con il libretto, una copia dell'elaborato firmata dal docente della sede ospitante che lo ha seguito, e l'iter seguirà quello delle lauree veronesi con il Docente che presenterà il modulo di avvenuta discussione.

Gli Studenti che chiedono dall'estero l'assegnazione, a Verona, di un relatore per la stesura della tesi, dovranno produrre, in assenza del Transcript of Record, un'autocertificazione degli esami e dei crediti ottenuti in Erasmus, pena il decadimento della procedura attivata.

6.2 Elaborato finale, laurea magistrale – CFU E

Il laureando di secondo livello (laurea magistrale) che si rechi all'estero per il solo lavoro di tesi, indicherà nel Learning Agreement un totale forfettario di 6 CFU in tipologia E.

Per l'omologazione del lavoro di tesi, indicato nel Learning Agreement, il laureando deve presentare al rientro copia della tesi firmata dal docente della sede ospitante che ha seguito il lavoro, oppure un attestato in merito alle ricerche svolte firmato dal docente della sede ospitante e controfirmato dal relatore veronese. L'omologazione segue poi la procedura prevista per gli esami (cfr. titolo III, art. 5).

La supervisione compete comunque al relatore di tesi veronese. La procedura di consegna e discussione della tesi è pertanto quella veronese.

Titolo IV CRITERI DI EQUIPOLLENZA

Art. 1 EQUIPOLLENZA

Sono equipollenti gli esami il cui titolo corrisponde a quello dell'esame del Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere (per es. "French Literature" è equipollente a "Letteratura Francese", indipendentemente dal periodo o dagli autori trattati). In mancanza di un titolo corrispondente, si riterrà equipollente l'esame il cui programma sia compatibile con l'esame corrispondente del Dipartimento di Lingue.

Art. 2 ACCREDITAMENTO CFU IN TIPOLOGIA D ed F

2.1 Attività a scelta libera – CFU D

In questa categoria possono rientrare:

- esami relativi a insegnamenti o moduli, anche se non inseriti nel piano didattico dello studente, purché congrui con il percorso formativo;
- attività formative diverse (frequenza di seminari, convegni, ulteriori competenze linguistiche non inserite nel piano didattico);
- periodi di stage ulteriori rispetto a quanto definito nel piano didattico;
- crediti in eccedenza per uno o più esami.

Per tutte queste attività NON è necessario richiedere l'equipollenza/autorizzazione, ma devono essere elencate sia nella Scheda Erasmus del Dipartimento, sia nel Learning Agreement ed eventuale relativo Change.

Nel caso in cui l'attività a scelta libera preveda l'attribuzione di un voto, questo sarà convertito in trentesimi, secondo le tabelle e i parametri previsti per gli insegnamenti. Nel caso invece in cui preveda solo un'idoneità, l'idoneità sarà indicata nella carriera dello studente.

2.2 Attività in tipologia F – Ulteriori competenze linguistiche, Abilità informatiche, Stage e Tirocini

Per queste attività, e in particolare per Stage e Tirocini e la terza/quarta lingua, è obbligatorio chiedere preventivamente al Commissario Erasmus di Riferimento il riconoscimento della congruenza tra le attività che si intendono svolgere presso la sede ospitante e gli obiettivi formativi del corso di laurea a cui lo studente è iscritto.

Art. 3 TERZA LINGUA

Lo studente può scegliere di studiare una terza Lingua straniera, europea o extra-europea, purché corrisponda almeno ai CFU previsti nel proprio piano didattico per questa attività formativa (3 o 4 CFU a seconda dell'ordinamento). Il riconoscimento della terza Lingua seguirà le modalità previste nei piani di studio dei singoli corsi di laurea.

Art. 4 CFU IN ESUBERO

I CFU in esubero possono essere riconosciuti in tipologia D e/o F (cfr. titolo IV, art. 2.1 e 2.2) – in nessun caso però passando da un Corso di Laurea Triennale ad un Corso di Laurea Magistrale.

Art. 5 PROPEDEUTICITÀ

La propedeuticità prevista dal piano di studio del corso di laurea cui è iscritto lo studente deve essere rispettata. È quindi necessario sostenere nella dovuta sequenza le annualità di Letteratura e di Lingua, e di tutti gli insegnamenti che la prevedano.

Non è consentito sostenere nella sede ospitante più di una annualità di Letteratura e di Lingua per semestre, o più di due nel caso di un soggiorno annuale.

Art. 6 ESAMI DI LINGUA

6.1 Composizione dell'esame di Lingua straniera

Gli esami di Lingua straniera presso il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere di Verona sono composti da due parti:

- (a) l'insegnamento tenuto dal docente di Lingua in Dipartimento (*linguistica di area*);
- (b) la *certificazione della competenza linguistica* pertinente all'annualità (B1, B2, C1, C2).

Lo studente che richiede l'equipollenza di un esame di Lingua deve:

- conseguire il numero di CFU complessivo previsto dal piano didattico (9/8/6 secondo l'ordinamento) prescindendo dal numero di CFU specifico attribuito a ciascuna delle due parti; e
- presentare la certificazione linguistica relativa al livello di competenza previsto.

Esempio: l'esame di English Language 2 prevede a Verona 6 CFU (per la parte *linguistica di area*) e 3 CFU per la *competenza linguistica* C1 completa. Lo studente può sostituirlo con una delle seguenti combinazioni di esami nella sede ospitante:

- 0 CFU per esami di *linguistica di area inglese* + 9 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello C1;
- 9 CFU per esami di *linguistica di area* + 0 CFU per esercitazioni competenza linguistica di livello C1;
- tutti i casi intermedi prevedibili.

In ogni caso lo studente è tenuto a presentare la certificazione di competenza linguistica per il livello pertinente all'annualità di Lingua di cui chiede l'equipollenza, che potrà ottenere nelle modalità previste all'art. 5 del titolo III.

6.2 Contenuti dei programmi: parte *linguistica di area*

Come per gli altri esami del Dipartimento di Lingue, anche per gli esami di *linguistica di area* saranno riconosciuti tutti i programmi che corrispondono alla descrizione del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento. Possono quindi essere riconosciuti esami Erasmus i cui programmi trattano uno dei seguenti aspetti: analisi diacronica e sincronica della lingua straniera; studio della sua struttura fonetica, fonologica, morfologica, sintattica, nonché dei diversi livelli e registri di comunicazione orale e scritta; lessicologia, *linguistica testuale*, pragmatica, sociolinguistica, teoria e pratica della traduzione orale e scritta, con riferimento sempre alla lingua straniera in oggetto.

6.3 Contenuti dei programmi: parte *competenza linguistica*

Per le esercitazioni utili a raggiungere un determinato livello di competenza linguistica non si richiede la presentazione di programmi particolari, ma la congruenza con gli standard previsti dal Framework europeo (CEFR). Il livello di competenza linguistica raggiunto con l'esame Erasmus proposto nel Learning Agreement **deve** risultare da una esplicita menzione nel programma d'esame oppure da una certificazione di livello che può essere ottenuta in uno dei seguenti modi:

- a) Certificazione rilasciata dal Centro Linguistico della sede ospitante,
- b) Modulo ALTE firmato dal docente della sede ospitante con cui si è sostenuto un esame in ambito linguistico (Lingua, Linguistica, Storia della Lingua, ecc.),
- c) Modulo ALTE firmato dal Commissario Erasmus di Riferimento

Il Modulo ALTE è disponibile al seguente link:
<http://www.lingue.univr.it/foi/main?ent=organo&id=430>

6.4 Propedeuticità e riconoscimento dei livelli di competenza linguistica

Mediante il modulo ALTE si può riconoscere al massimo **un livello** di competenza linguistica per semestre (due livelli per un soggiorno annuale).

Il superamento del solo test informatizzato previsto come prerequisito ai fini della partecipazione alle selezioni Erasmus non conta ai fini del riconoscimento del livello di competenza linguistica che potrà essere conseguita presso la sede ospitante.

Esempio: uno studente parte

- per un soggiorno Erasmus di un semestre e ha già ottenuto il B1 “completo” di inglese in sede → mediante il modulo ALTE può chiedere massimo il riconoscimento del B2 di inglese,
- per un soggiorno Erasmus annuale e ha già sostenuto il B1 “completo” di inglese in sede → mediante il modulo ALTE può chiedere il riconoscimento del B2 e del C1 di inglese,
- per un soggiorno Erasmus di un semestre avendo superato il solo test informatizzato di livello B1 (prerequisito) → mediante il modulo ALTE può chiedere massimo il riconoscimento del B1,
- per un soggiorno Erasmus annuale avendo superato il solo test informatizzato di livello B1 (prerequisito) → mediante il modulo ALTE può chiedere massimo il riconoscimento del livello B1 e B2

In caso di riconoscimento tramite il modulo ALTE, la propedeuticità fra i diversi livelli di competenza linguistica deve essere sempre rispettata. Il raggiungimento del livello B1 deve precedere quello del livello B2, che a sua volta deve precedere il C1, ecc. Solo nel caso di un soggiorno annuale, che prevede il conseguimento di due ulteriori livelli di competenza linguistica rispetto a quello iniziale, il livello superiore può coprire il livello immediatamente inferiore a condizione che il numero di CFU complessivo sia congruo con il piano didattico di riferimento (per es. lo studente che ha già conseguito il livello B1 può conseguire, nell’ambito del soggiorno **annuale**, direttamente il livello C1).

A partire dall'a.a. 2013-2014 il CLA ha abolito le norme relative alla propedeuticità dei livelli di competenza linguistica (uno studente può ottenere, ad esempio, un C1 senza aver precedentemente conseguito il B1 e il B2 della stessa lingua). Pertanto, anche durante il soggiorno Erasmus, gli studenti possono ottenere, **senza alcun limite di propedeuticità**, un certificato di competenza linguistica che rispetti le norme del CEFR (Common European Framework of Reference) presso il Centro Linguistico di una sede ospitante ovvero presso uno degli enti certificatori riconosciuti (l'elenco completo è disponibile all'indirizzo <https://cla.univr.it/files/4-tabella equipollenze.pdf>). Mediante un Centro Linguistico o un ente certificatore riconosciuto, quindi, anche lo studente Erasmus può ottenere, ad esempio, un B2 senza aver conseguito in precedenza il B1 della stessa lingua.

6.5 Propedeuticità fra le due parti che compongono gli esami di lingua e possibilità di integrazione

Diversamente da quanto richiesto in sede, non è prevista propedeuticità fra le due parti che compongono l’esame: è sufficiente che, in sede ospitante Erasmus, siano ottenute sia l’una che l’altra.

È prevista una sola possibilità di integrazione: lo studente che prima di partire ha già conseguito il certificato di competenza linguistica (test informatizzato, prova scritta e colloquio) può acquisire nella sede ospitante i CFU mancanti per il completamento dell’esame di lingua, con la possibilità di scegliere l’integrazione sia nell’ambito della linguistica d’area sia in quello delle esercitazioni per la competenza linguistica. Successive annualità di Lingua devono essere acquisite

integralmente nel rispetto della propedeuticità (Lingua 1 prima di Lingua 2, ecc.) e delle indicazioni relative alla competenza linguistica (vedi 6.4).

6.6 Problemi di offerta formativa

Se si verifica un problema relativo all'offerta formativa nella sede ospitante (per es. non vengono offerti corsi di linguistica d'area o corsi utili ad accertare i livelli di competenza linguistica) lo studente è pregato di informarne il proprio Commissario Erasmus di Riferimento, che cercherà di risolverlo con il responsabile del contratto di scambio con la sede ospitante (Coordinatore dello scambio) e di valutare la possibilità di riconoscere gli esami "problematici".

Titolo V INCENTIVAZIONE

Lo studente che durante il corso dei propri studi abbia sostenuto esami all'estero nell'ambito del progetto ERASMUS, o di altre borse di mobilità bandite dall'Ateneo di Verona, avrà un punteggio supplementare aggiunto alla media finale del voto di Laurea (cfr. Guida dello Studente).

Tali punti incentivazione possono essere attribuiti una sola volta (o nella laurea triennale, o nella laurea specialistica) e dunque non sono cumulabili. Non possono essere attribuiti punti di incentivazione per qualsiasi esperienza all'estero svolta dallo studente su iniziativa privata, anche se riconosciuta come equipollente dal Dipartimento.

ADDENDUM

NORME TRANSITORIE

Per gli studenti in partenza per l'a.a. 2016/2017 si intendono qui richiamati gli articoli del Regolamento di Ateneo per la mobilità studentesca internazionale <http://www.univr.it/documenti/Documento/allegati/allegati789618.pdf>, i quali, ove in contrasto con il Regolamento Erasmus di Dipartimento, sono da considerarsi prevalenti.